

Allegato A)



STATUTO

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili- denominata “**MARIS -ONLUS**”, di seguito detta Associazione che opera in favore dei bambini affetti da patologie reumatiche. e di tutti i pazienti con esordio in età pediatrica.

Essa ha sede legale in Catania, Via S. Sofia, 78 presso Azienda Policlinico - Centro di Riferimento Regionale di Reumatologia Pediatrica.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge n. 266 del 11/08/1991 e dalla L.R. Sicilia 22/94.

Art. 2

Finalità

L'Associazione persegue i seguenti scopi :

- a) riunire tutti i pazienti, con esordio in età pediatrica (entro il sedicesimo anno di età), affetti da malattie reumatiche ed autoimmuni e tutti coloro che intendono contribuire alla lotta contro tali malattie;
- b) assicurare ad ogni bambino affetto da malattie reumatiche il diritto alle terapie ottimali, alle cure innovative e ad una assistenza adeguata e personalizzata;
- c) favorire la sua socializzazione intesa come inserimento in una vita normale;

d) favorire ed incrementare la ricerca scientifica nell'ambito della reumatologia pediatrica, anche mediante la istituzione di borse di studio di specializzazione ed altri tipi di incentivazione; promuovere l'aggiornamento e la collaborazione a livello nazionale ed internazionale fra i tecnici del settore, anche istituendo rapporti con università e centri di studio in Italia e all'estero;

e) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organismi istituzionali competenti sui problemi logistico-assistenziali connessi alle suddette malattie e sull'utilità della loro soluzione per la prevenzione degli handicap infantili ;

f) diffondere l'educazione sanitaria e la conoscenza dei problemi reumatologici dell'età infantile;

g) sopperire alle eventuali carenze delle strutture pubbliche reperendo farmaci o strumenti per la riabilitazione ;

h) favorire l'inserimento nel contesto Sociale (scuola, attività Sociali, sportive e ricreative) dei malati,

i) favorire la corretta informazione alle famiglie, organizzando iniziative e incontri di gruppo tra operatori sanitari e famiglie con approccio multidisciplinare, mirato anche al supporto psicologico in favore dei pazienti e dei familiari;

l) fornire eventuale supporto logistico e contribuire agli interventi terapeutici eseguiti all'estero;

m) diffondere informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli operatori sanitari, agli enti pubblici e privati su ogni argomento riguardante le Malattie Reumatiche infantili, anche attraverso l'organizzazione di congressi, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;

n) organizzare in ogni forma lecita iniziative ed eventi volti alla divulgazione di una maggiore conoscenza e sensibilizzazione delle problematiche connesse alle "malattie reumatiche" e di aiutare e sostenere, anche attraverso la raccolta di fondi, la ricerca scientifica per la diagnosi preventiva e la cura delle così dette malattie "orfane";

Per conseguire i propri obiettivi l'Associazione si propone di organizzare e promuovere dibattiti, incontri, avvalendosi anche della competenza dei più autorevoli esperti del settore. Si propone inoltre di favorire pubblicazioni, trasmissioni radiofoniche e televisive sull'argomento e di promuovere e supportare le iniziative di ricercatori, enti o associazioni

che possano portare un contributo allo studio e al miglioramento delle cure delle malattie reumatiche del bambino.

L'Associazione può organizzare per il perseguimento dei fini istituzionale attività culturali, sportive e ricreative, anche a carattere benefico e partecipare agli stessi anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi.

L'Associazione può avere delegazioni di rappresentanza e costituire sedi periferiche provinciali e regionali, secondo delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito da soci all'Associazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3

Soci

I Soci sono :

- ORDINARI
- SOSTENITORI
- ONORARI

Sono Ordinari i soggetti che contribuiscono, in modo completamente gratuito alla organizzazione ed alla gestione dell'Associazione nel perseguimento dei suoi fini istituzionali con partecipazione attiva e personale e versano la quota Sociale nella misura annualmente stabilita dall'assemblea dei Soci.

Sono Sostenitori i soggetti che apportano quote superiori a quella Sociale nella misura determinata ogni anno dall'assemblea dei Soci.

Sono Onorari i medici, gli operatori sanitari e le eminenti personalità italiane e straniere che contribuiscono con apporti scientifici, culturali e Sociali all'attuazione degli scopi dell'Associazione, dietro nomina dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4

Modalità di ammissione ed esclusione dei soci

Possono aderire all'Associazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente, abbiano piena facoltà giuridica e non abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di condividere i valori dell'Associazione e di accettarne, senza riserve, lo statuto. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art. 5

Diritti e obblighi dei soci

1. I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
2. Sono organi eventuali, che allo stato non vengono istituiti
 - il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

1. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
4. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
5. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 18 e 19.
6. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) analizzare i problemi del settore, indicare gli obiettivi dell'azione associativa e fornire le direttive generali di attuazione ;
 - b) deliberare sulla relazione annuale svolta dal Presidente del Consiglio Direttivo con-

cernente l'attività dell'Associazione ;

c) discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo ;

d) eleggere le cariche Sociali ;

e) nominare i Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo ed i Presidenti Onorari ;

f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;

g) eseguire l'amministrazione straordinaria in merito ad operazioni immobiliari, ipotecarie, accettazioni di donazioni di immobili;

h) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

i) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

L'Assemblea delibera altresì in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. In quest'ultimo caso i componenti dei rispettivi organi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera :

a) sulle modifiche statutarie ;

b) sullo scioglimento dell'Associazione.

Il voto è di norma palese. Il voto per le elezioni alle cariche Sociali avviene a scrutinio segreto, salva diversa delibera dell'assemblea.

Art. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da da un minimo di quattro ad un massimo di sei membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario .
2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) eleggere, al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) stabilire, nell'ambito delle direttive dell'assemblea, l'azione a breve termine dell'Associazione ed i piani per l'azione a medio e a lungo termine;
- c) avvalersi della collaborazione di comitati tecnico-scientifici o di uno dei suoi membri con funzioni di consulenza per specifici problemi e operazioni nell'ambito dell'Associazione;
- d) eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
- e) predisporre e compilare i bilanci consuntivo e preventivo ;
- f) assumere il personale (8), nei limiti imposti dall'art. 3 comma 4 L. 266/91 fissandone emolumenti e condizioni ;
- g) provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed al funzionamento della stessa ed esercitare tutti gli atti che non siano devoluti all'assemblea ;
- h) deliberare sull'impiego del patrimonio Sociale, con esclusione dello scioglimento dell'Associazione, demandato all'assemblea ;
- i) valutare le circostanze che possono determinare le dimissioni dei Soci ;
- j) deliberare sull'assunzione di spese impreviste e comunque urgenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità finanziarie dell'Associazione ;
- k) stipulare i contratti ;
- l) organizzare gli uffici della sede dell'Associazione ;
- m) rilasciare procure speciali e generali nei limiti di legge ;
- n) nominare rappresentanti, delegati e collaboratori ;
- o) costituire sedi periferiche, agenzie, succursali od ogni altro tipo di organismo avente per fine lo scopo dell'Associazione, su tutto il territorio nazionale rette dal regolamento redatto allo scopo;
- p) deliberare sui rimborsi spese da assegnare eventualmente al Presidente o ai Soci con incarichi particolari;
- q) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In ogni caso l'elencazione sopra descritta è indicativa e non tassativa.

Art. 9

Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, oltre alla firma Sociale convoca l'Assemblea e convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni e provvedendo alla esecuzione delle deliberazioni. Vigila, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, subentrerà il Consigliere più anziano in carica.

Il Presidente esercita, nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo, i poteri di ordinaria amministrazione e può, in via semplificativa e non tassativa :

- a) firmare la corrispondenza ;
- b) stipulare i contratti ;
- c) compiere tutte le pratiche presso qualunque autorità o ente pubblico e privato;
- d) provvedere all'incasso di crediti ed al pagamento di debiti;
- e) compiere qualsiasi operazione bancaria, aprire conti correnti e ritirare somme firmando assegni;
- f) avvalersi di quanto è consentito dallo statuto e dai termini di legge per l'amministrazione dell'Associazione;
- g) delegare eventualmente le proprie funzioni ai membri del Consiglio Direttivo per specifiche materie e per compiti determinati;
- h) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art 10

Presidenti Onorari

I Presidenti Onorari, in numero massimo di due, vengono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e restano in carica a vita” modificare “ Su proposta del Consiglio Direttivo, vengono eletti dall'Assemblea fino a tre Presidenti Onorari. Uno dei Presidenti Onorari, viene individuato nel Responsabile/Direttore dell'U.O. in funzione del ruolo rivestito pro tempore.

I Presidenti Onorari hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con facoltà di parola.

I Presidenti Onorari sono invitati a presenziare in quelle manifestazioni alle quali l'Associazione interviene in forma ufficiale.

Art.11

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art.12

Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.13

Collegio dei revisori dei conti

L'eventuale collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.14

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art.15

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.16

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.17

Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.18

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole **della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione.**

Art. 19

Assicurazione

Ogni Soci effettivo deve essere assicurato, a norma di legge, a cura dell'Associazione contro i rischi d'infortunio connessi con lo svolgimento degli incarichi o servizi associativi.

Art. 20

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 21

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.